



Riccardo Speranza
NOTAIO
35122 Padova - Piazza Garibaldi 8
Tel. 049655111
rsperanza@notariato.it

Repertorio n. 45838

Raccolta n. 25656

ESENTE DA TASSE E IMPOSTE
AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. N.117/2017
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Padova
il 3 aprile 2024
al n. 11770 serie 1T

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di marzo

27 marzo 2024

alle ore 19.00.

In Albignasego (PD), galleria Roma n. 9/2.

Avanti a me dott. **RICCARDO SPERANZA**, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova,

è presente la signora:

- **CAVAZZANA VALENTINA**, nata a Rovereto (TR) il 28 giugno 1978 e residente a Maserà di Padova in via Montegrappa n. 7/c, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione denominata:

"DANDELION ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

con sede a Maserà di Padova (PD) in via Monte Grappa 7/C, codice fiscale 92299960283, già iscritta al Registro Regionale della Promozione Sociale in data 7 ottobre 2021 al n. 57 ed iscritta al Runts tramite trasmigrazione il 25 ottobre 2022.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei soci di detta associazione, convocata in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rinnovazione della delibera assembleare del 27 settembre 2021, registrata ad Este il 19 ottobre 2021 al n. 1618 Serie 3, con cui veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione;
 - 2) Rinnovazione della delibera assembleare del 12 gennaio 2024, registrata a Este (PD) il 25 marzo 2024 al n. 235 Serie 3, con cui veniva approvato il nuovo statuto attualmente vigente;
 - 3) Attribuzione al Presidente del Consiglio Direttivo dei poteri necessari per dare esecuzione alle delibere, anche mediante il rilascio di procura per effettuare ulteriori modifiche statutarie richieste dagli enti pubblici e che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 117/2017 in quanto richieste dalla competente autorità in materia.
- Io Notaio aderisco alla fattami richiesta e la comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto, dà atto di quanto segue:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso in data 1 marzo 2024;
 - che sono presenti in proprio e per delega tutti i soci come

risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona dei signori Cavazzana Valentina, Presidente, Lovo Giovanna, Vice Presidente, Mardegan Lucia, Pavanello Elisa, Besusso Ester, Buson Filippo, Brun Stefania, Margiotta Elisabetta, Consiglieri;

- che l'Associazione non è dotata di organo di controllo.

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Pertanto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita anche in forma totalitaria ed idonea a discutere e a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente preliminarmente fa presente che in data odierna con atto di mio repertorio si è provveduto a rinnovare in forma pubblica l'atto costitutivo dell'Associazione.

Si rende a questo punto necessario rinnovare in forma di atto pubblico la delibera del 27 settembre 2021, registrata ad Este il 19 ottobre 2021 al n. 1618 Serie 3, con cui l'Associazione approvava il nuovo statuto, e la successiva delibera del 12 gennaio 2024, registrata a Este (PD) il 25 marzo 2024 al n. 235 Serie 3, con cui l'Associazione approvava lo statuto attualmente vigente.

Preso atto delle proposte del Presidente, l'assemblea all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

DELIBERA:

1) di rinnovare per atto pubblico la delibera del 27 settembre 2021, registrata ad Este il 19 ottobre 2021 al n. 1618 Serie 3, con cui l'Associazione approvava un nuovo statuto, che si allega al presente atto sotto **la lettera "B"**;

2) di rinnovare per atto pubblico la delibera del 12 gennaio 2024, registrata a Este (PD) il 25 marzo 2024 al n. 235 Serie 3, con cui l'Associazione approvava lo statuto attualmente vigente, che qui di seguito viene integralmente riportato:

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"DANDELION"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto delle norme costituzionali, del Codice Civile in materia di associazionismo, di tutta la legislazione in materia di Terzo Settore ed in particolare del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "DANDELION ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede legale in Maserà di Padova (PD), via Montegrappa 7/C; l'associazione è apartitica, aconfessionale e condivide i valori della solidarietà sociale, della condivisione umana e dello sviluppo dell'essere umano quale portatore di qualità,

diversità e potenzialità da sviluppare e da integrare sia singolarmente che in gruppo.

L'Ente in parola avrà durata illimitata e potrà esercitare la propria attività anche in sedi diverse dalla sede legale indicata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2 (Statuto e sua efficacia)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, delle relative norme di attuazione, delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea degli associati può deliberare l'eventuale adozione di uno o più regolamenti di esecuzione del presente statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e dettagliati nonché per la gestione e realizzazione delle proposte attivate.

Il presente statuto (nonché quelli eventuali "organizzativi") vincola all'osservanza tutti gli associati/soci/aderenti e costituisce l'insieme delle regole fondamentali dell'Associazione ed è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile ("interpretazione della legge").

ART. 3 (Finalità ed attività)

L'Associazione Dandelion di promozione sociale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In relazione alle finalità sopra indicate svolge le attività indicate all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere:

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione si propone di:

- creare condizioni concrete di aggregazione e di scambio

culturale, sociale, affinché ciascun individuo possa esprimere, durante le diverse fasi della propria vita, tutte le potenzialità proprie e quelle prodotte dalla relazione e dalla collaborazione con persone di diversa età, estrazione sociale, sesso e cultura;

- offrire nuove opportunità di relazione alle famiglie e ai singoli individui, in particolare ai giovani al fine di mettere a frutto le risorse intrinseche del singolo e del nucleo e di far maturare la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo sociale;

- mettere in sinergia tutte le risorse già presenti nella rete sociale (istituzioni, servizi, scuola, parrocchia, associazioni culturali) dando vita a un sistema di relazioni ad ulteriore beneficio del singolo cittadino e dell'intera collettività;

- valorizzare l'appartenenza alla propria comunità ed al proprio territorio attraverso l'interscambio di esperienze e percorsi storici, artistici, culturali in particolare musicali.

- promuovere, organizzare e/o gestire attività sociali, culturali, musicali e ricreative quali viaggi di istruzione, seminari residenziali, partecipazione a concerti, organizzazione di momenti conviviali, favorendo situazioni di aggregazione e di reciproca conoscenza degli associati, esaltando i valori del vivere insieme in un clima di relazione, aggregazione e condivisione di esperienze;

- favorire lo sviluppo dei Soci/Associati in ogni forma e settore, organizzando corsi di musica (in forma individuale e collettiva), corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, qualificazione, tavole rotonde, seminari, concerti etc a favore degli associati e non, anche in collaborazione con altri enti;

- Proporre iniziative formative a favore del personale della scuola ed in particolare ai docenti di ogni ordine e grado. Le proposte formative sono attinenti agli ambiti previsti dall'allegato 1 della Direttiva 170.2016 ed in particolare nei seguenti ambiti trasversali: metodologie e attività laboratoriali e ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica, inclusione scolastica e sociale, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti, bisogni individuali e sociali dello studente .

- organizzare concorsi di esecuzione musicale a livello nazionale ed internazionale che offrano agli associati la possibilità di arricchimento e confronto con altre realtà musicali e che siano, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con altre associazioni, motivo di promozione artistica e turistica della città di Monselice;

- offrire, attraverso sedute di musicoterapia, un'opportunità di crescita e benessere anche a bambini, ragazzi ed adulti in condizione di handicap o disagio socioculturale;

- gestire sale musicali, auditorium, teatri ed altre sale polivalenti in genere per la pratica e l'ascolto di attività musicali, attività teatrali, attività legate alla danza ed al ballo ed ogni altra attività culturale produca benefici ai Soci;
- stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo dei Soci;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati, per la gestione di aree pubbliche o attrezzate, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative, purché in linea coi fini dell'Associazione;
- esercitare occasionalmente senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, con l'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- creare siti internet, essere editrice di giornali, riviste e libri al fine di aggiornare e potenziare l'informativa agli Associati.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera principalmente nel territorio della Regione Veneto ed in particolare nella provincia di Padova e limitrofe, ma può promuovere ed estendere le proprie attività sia nel territorio nazionale sia all'estero.

L'Associazione:

- svolge la propria attività nei confronti degli associati, dei familiari degli associati o nei confronti di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge;
- accantona e/o impiega gli avanzi di gestione realizzati nelle attività sociali, culturali previste dallo Statuto.

Inoltre, l'Associazione si prefigge di offrire sostegno e collaborazione ad altri Gruppi o Associazioni aventi finalità affini e ad Istituzioni pubbliche e/o private.

ART. 4 (Qualifica di socio/associato/aderente)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si

impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono ammessi come associati anche le persone fisiche minorenni; la loro partecipazione alla vita associativa e alle assemblee avviene mediante la loro rappresentazione da parte di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato e dietro il pagamento della quota associativa annuale, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, accompagnandola con congrua motivazione.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, infruttifera e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 15;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli stessi hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare il materiale didattico dato in dotazione (strumenti non personali, spartiti, dispense, arrangiamenti,

partiture etc....) anche in formato digitale, prendendosene cura ed impegnandosi alla non divulgazione dello stesso.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Si applica quanto stabilito dall'art. 17 c. 3 e c. 4 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo; il recesso diviene operativo al momento della ricezione di detta comunicazione ma in tal caso non sarà rimborsato l'importo versato a titolo di quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria, nelle forme previste dalla legge vigente, entro sei mesi dal giorno di comunicazione della deliberazione.

ART. 8 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 9 (L'Assemblea)

L'assemblea, organo sovrano, è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi

rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a funzioni di Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita e/o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente (o suo vice o facente funzioni) e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, per la delibera di compensi per lo svolgimento delle cariche sociali e negli altri casi stabiliti dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria può essere regolarmente e validamente costituita, con le presenze come sopra indicate, anche a mezzo piattaforma digitale tipo skype, zoom o altra equipollente. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'assemblea straordinaria può essere regolarmente e validamente costituita, con le presenze come sopra indicate, anche a mezzo piattaforma digitale tipo skype, zoom o altra equipollente.

ART. 13 (Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di governo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate che abbiano raggiunto la maggiore età; esso dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il

bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio (redige il rendiconto consuntivo annuale secondo il "principio di cassa" con decorrenza 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno e, qualora lo ritenga opportuno, anche quello preventivo);

- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione (Consiglio direttivo) ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali ed ha la possibilità di farsi supportare da un professionista scelto dall'Associazione medesima:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (qualora necessario), tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 (Quote e contributi)

Le quote ed i contributi ordinari sono costituiti dalle quote associative annuali dei soci/associati, stabilite dal Consiglio Direttivo e dai contributi versati dai soci/associati per partecipare alle attività associative e coprire sia le spese che i costi sostenuti dall'Associazione per le attività organizzate e deliberate cui gli associati partecipano, sia per la promozione di altre attività. I contributi straordinari sono elargiti dagli associati, dalle persone fisiche e/o dalle persone giuridiche e/o da altri enti estranei all'Associazione. Le quote ed il contributo associativi sono intrasmissibili.

ART. 18 (Erogazioni, Donazioni e Lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro o in beni e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo e saranno utilizzate nella gestione ordinaria dell'Associazione, in armonia con le finalità indicate dal presente Statuto. Eventuali lasciti testamentari saranno accettati col beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo; quest'ultimo delibera, rispettivamente, sull'utilizzazione di detti eventuali beni mobili, immobili e/o mobili registrati, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati e/o accettati dall'associazione, tramite delibera del Consiglio Direttivo, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli associati e dell'Associazione)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Parimenti è assicurata l'Associazione, in persona del suo legale rappresentante e Presidente, per responsabilità civile verso terzi.

ART. 25 (Responsabilità dell'associazione nei rapporti obbligatori)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente secondo le norme del Codice Civile, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione data dall'assemblea o imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2. Gli acronimi APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (Ente del Terzo Settore) potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.".

Infine l'Assemblea

DELIBERA:

3) di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari per dare esecuzione alla presente delibera, compreso quello di effettuare tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per il

suo deposito presso gli uffici competenti a riceverlo, anche facendo ricorso a specifici professionisti per l'espletamento di tali adempimenti;

4) di rilasciare allo stesso Presidente del Consiglio Direttivo idonea procura per effettuare le eventuali modifiche statutarie richieste da enti pubblici e che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 117/2017 in quanto richieste dalla competente autorità in materia.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminate le operazioni di cui al presente verbale alle ore 19.40.

La comparente mi dispensano dalla lettura di quanto allegato sotto le lettere "A" e "B".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alla costituita che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, consta di quattro fogli di cui occupa tredici intere pagine e fin qui della presente quattordicesima.

Viene sottoscritto alle ore 19.40.

F.to Valentina Cavazzana

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)